

COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI

ai sensi dell'art.6 ter, D.L. 22/10/2016, n.193, convertito, con modificazioni, nella L. 01/12/2016, n.225

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 29 marzo 2017

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Oggetto della definizione agevolata</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>pag. 4</i>

ALLEGATO

1) *ISTANZA ADESIONE/DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, nella legge 01 dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento alle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di emissione delle ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate fino al 31 dicembre 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) i costi di gestione relativi alla riscossione forzata, riferibili agli importi di cui alla precedente lett. a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza, redatta sul modello allegato, entro sessanta giorni dall'adozione del presente regolamento.

2. L'istanza, indirizzata al 4° Settore Funzionale "Entrate Tributarie Locali" - Servizio Tributi, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al successivo articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di dodici rate mensili, di cui l'ultima in scadenza entro e non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la predetta modulistica nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza **entro trenta giorni** dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori, **non oltre il 31 maggio 2017**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento dilazionato fino ad un massimo di dodici rate mensili: entro i termini stabiliti dal piano di rateazione, con l'ultima scadenza entro e non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione fiscale.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017.

2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, dei costi di gestione e delle spese di notifica, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i

termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, i debiti tributari che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune, relativamente ai debiti tributari definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, adottato entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'anno 2017, entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

2. Il Comune, entro dieci giorni dall'approvazione, dà notizia dell'adozione del presente regolamento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.

3. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1

ISTANZA ADESIONE/DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA